

## ALLEGATO 5



### PROVINCIA DI MANTOVA

---

**SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, CONTRATTI, MANUTENZIONE INF. VIABILITA'**

SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO - Via Principe Amedeo, 32 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/204288 -232- Fax 0376/204280

### CAPITOLATO D'ONERI

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA**

**IMPORTO:** L'importo a base di gara ammonta a € 170.000,00 I.V.A. esclusa.

- Art.1 OGGETTO
- Art. 2 DURATA
- Art. 3 PERIODO DI PROVA
- Art.4 VARIAZIONI DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO
- Art.5 MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
- Art.6 RESPONSABILITA'
- Art.7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- Art.8 ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO
- Art. 9 CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 10 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
- Art. 11 PENALITA'
- Art. 12 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- Art. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
- Art. 14 SPESE CONTRATTUALI
- Art. 15 FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

## Art.1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento per due anni del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi della Provincia di Mantova da svolgersi attraverso una rete di centri di assistenza tecnica, situati sul territorio provinciale.

L'elenco degli automezzi oggetto del presente appalto e le relative informazioni tecniche sono riportati nella scheda allegata al presente capitolato (**AII. A**).

Più in dettaglio il servizio di gestione e manutenzione deve comprendere le seguenti prestazioni:

- manutenzione ordinaria intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici, come riportato nei manuali di uso e manutenzione in dotazione alle auto e con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pastiglie freni, filtri, olio e liquidi, ecc.). Resta inteso che per alcuni servizi che comportano un utilizzo del mezzo tale da comportare una maggiore usura delle parti meccaniche, la sostituzione delle stesse potrà avvenire anche prima della scadenza dettata dalle case costruttrici, onde evitare situazioni tali da comprometterne la funzionalità;
- manutenzione straordinaria ad esclusione delle riparazioni derivanti da sinistro, che saranno affidate alle autofficine convenzionate e fatturate al di fuori del presente contratto. Per "manutenzione straordinaria" si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.);
- soccorso stradale;
- sostituzione e rabbocchi olii, liquidi, materiali di consumo usurati compresi i liquidi dei freni e quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo, con la sola esclusione del carburante;
- riparazione e sostituzione di pneumatici usurati in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura, campanatura e convergenza. Gli pneumatici sostituiti dovranno essere di tipo "termico" qualora ne faccia richiesta l'Amministrazione committente. La ditta che effettuerà il servizio dovrà certificare alla fine di ciascun anno che almeno il 20% del totale degli pneumatici sostituiti è "ricostruito" (Legge 28/12/2001, n.448 art.52, comma 14). Si precisa che il totale degli pneumatici è dato dalla somma degli pneumatici complessivamente sostituiti e riconducibili alla manutenzione programmata e ad esigenze straordinarie;
- preparazione meccanica dei veicoli per invio alla revisione annuale in ottemperanza alla normativa vigente in materia;
- revisioni periodiche dei veicoli come da normativa vigente (Art.80 "Nuovo Codice della Strada" Dec.Leg.vo n.285/92 e successive modificazioni).
- servizio "bollini blu" con cadenza annuale.

## Art. 2 - DURATA

Il contratto avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Nel caso in cui al termine del contratto l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per il nuovo affidamento, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare la prestazione del servizio, alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a completare la suddetta procedura.

## Art. 3 - PERIODO DI PROVA

L'appalto è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di **tre mesi** a partire dalla data di inizio del periodo contrattuale. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, sarà facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto senz'altra formalità che quella di trasmettere all'Appaltatore il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il mese successivo al compimento del periodo di prova. La ditta appaltatrice rimane comunque impegnata a proseguire il servizio su richiesta dell'Amministrazione almeno per i due mesi successivi a quello in cui è stata inviata la disdetta.

#### **Art.4 - VARIAZIONI DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO**

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la consistenza e la qualità dei veicoli oggetto del servizio, dandone preventiva e congrua comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore di risoluzione anticipata del contratto.

Per effetto delle sopracitate modifiche il corrispettivo contrattuale verrà proporzionalmente variato sulla base delle seguenti indicazioni:

- a) nell'ipotesi di vendita o eliminazione di alcuni degli automezzi gestiti, il corrispettivo verrà ridotto per la cifra corrispondente ai canoni periodici, offerti in sede di gara, per ciascuno degli automezzi estromessi;
- b) nell'ipotesi di sostituzione di vecchi automezzi con nuovi automezzi, il nuovo canone verrà determinato prendendo come riferimento il canone previsto per l'automezzo sostituito, decurtato dello sconto offerto in sede di gara per la gestione di automezzi nuovi.
- c) nell'ipotesi di acquisto di nuovi automezzi il nuovo canone verrà determinato prendendo come riferimento il canone previsto per automezzi aventi caratteristiche analoghe (cilindrata, potenza, chilometri percorsi), decurtato dello sconto offerto in sede di gara per la gestione di automezzi nuovi. In tal caso verrà richiesto comunque all'appaltatore un preventivo di spesa specifico.

Nessuna indennità o rimborso saranno dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

#### **Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno garantire l'utilizzo di ricambi originali o autorizzati dalle case costruttrici e lo smaltimento dei pezzi sostituiti.

##### Tempi di intervento e delle lavorazioni

Tutte le lavorazioni da eseguire sugli automezzi di proprietà della Provincia di Mantova dovranno avere la massima precedenza, con un tempo di accettazione presso i centri convenzionati massimo di 24 ore dalla richiesta. La durata delle lavorazioni dovrà rispettare rigorosamente i tempi delle case costruttrici con una tolleranza del 10%, esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire l'intervento nei tempi indicati. L'impossibilità deve imputarsi ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi.

In questi ultimi casi il centro di assistenza convenzionato dovrà comunicare immediatamente al Servizio Autoparco della Provincia di Mantova le difficoltà riscontrate e attivarsi per provvedere al più presto.

##### Recupero dei mezzi in avaria

Il recupero dei mezzi in avaria, su tutto il territorio provinciale, deve essere garantito, 24 ore su 24, entro i 60 minuti successivi alla chiamata.

Il servizio può essere attivato anche mediante richiesta telefonica.

La Provincia, nel caso in cui non sia sufficiente eseguire interventi risolutivi in loco, usufruirà gratuitamente del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo del territorio provinciale, fino ad un centro di assistenza convenzionato ove l'automezzo potrà essere riparato.

### Modalità di richiesta degli interventi

- Manutenzione ordinaria o programmata

I servizi di manutenzione programmata, da eseguirsi sulla base delle indicazioni delle case costruttrici, come riportato nei manuali di uso e manutenzione in dotazione alle auto, nonché delle risultanze della scheda tecnica, predisposta per ciascun automezzo, verranno eseguiti a seguito di richiesta del Servizio Autoparco della Provincia di Mantova, riportante gli estremi dell'automezzo oggetto di riparazione.

- Manutenzione straordinaria

I servizi di manutenzione straordinaria verranno eseguiti su richiesta del conducente dell'autoveicolo che sarà tenuto a presentare al centro di assistenza convenzionato la scheda identificativa dell'automezzo stesso. Tali servizi di manutenzione dovranno essere successivamente confermati, anche a mezzo fax o e-mail, dal Servizio Autoparco della Provincia di Mantova alla ditta aggiudicataria. I servizi non confermati non potranno essere fatturati e non daranno diritto al pagamento della prestazione eseguita.

- Manutenzioni non rientranti nell'appalto

I servizi di manutenzione richiesti ai centri di assistenza convenzionati, ma non rientranti nel presente appalto, saranno eseguiti nel rispetto delle condizioni previste dal presente capitolato, previa richiesta del Servizio Autoparco della Provincia di Mantova, se programmabili e su richiesta del conducente dell'autoveicolo, se urgenti, fatta salva la successiva conferma da parte del Servizio Autoparco. I servizi non richiesti o non confermati non potranno essere fatturati e non daranno diritto al pagamento della prestazione eseguita.

Per tali interventi verrà richiesto all'appaltatore un preventivo di spesa specifico per la cui formulazione lo stesso appaltatore dovrà applicare le condizioni economiche offerte in sede di gara (sconto offerto sui pezzi di ricambio, costo della manodopera determinato dalle tariffe previste dal contratto collettivo di lavoro di categoria per la Provincia di Mantova).

Ciascun automezzo oggetto di manutenzione sarà dotato di scheda identificativa che verrà esibita dal conducente del veicolo prima della manutenzione.

### Scheda tecnica

Per ciascun automezzo, oggetto dell'appalto, la ditta aggiudicataria deve predisporre una **scheda tecnica**, da tenersi costantemente aggiornata, contenente:

- a) la descrizione dell'automezzo (targa, marca, modello);
- b) i chilometri percorsi;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, specificando, per ciascun intervento, la data, il centro di assistenza utilizzato, la descrizione dell'intervento eseguito, le garanzie, ecc.

Le schede tecniche aggiornate dovranno essere fornite mensilmente insieme alle fatture e dovranno essere disponibili anche su supporto informatico.

### Centri di assistenza convenzionati

Per l'esecuzione dell'appalto la ditta aggiudicataria deve assicurare la presenza di un numero minimo di 36 centri di assistenza convenzionati, secondo le indicazioni di seguito riportate:

- COMPARTO DI MANTOVA (Comuni di Virgilio, Bagnolo S.Vito, Roncoferraro, Casteldario, Bigarello, S.Giorgio di Mantova, Castelbelforte, Roverbella, Marmirolo, Porto Mantovano, Curtatone, Castellucchio, Rodigo, Borgoforte). n. 2 officine meccaniche, n.2 officine da elettrauto, n.2 gommisti
- COMPARTO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (Comuni di Goito, Volta Mantovana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Cavriana, Guidizzolo, Ceresara, Solferino, Medole, Castel Goffredo) n. 2 officine meccaniche, n.2 officine da elettrauto, n.2 gommisti
- d) COMPARTO DI ASOLA (Comuni di Casalmoro, Casaloldo, Piubega, Gazoldo degli Ippoliti, Redondesco, Mariana Mantovana, Acquanegra sul Chiese, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria) n. 2 officine meccaniche, n.2 officine da elettrauto, n.2 gommisti

- e) COMPARTO DI VIADANA (Comuni di Bozzolo, Rivarolo Mantovano, Gazzuolo, Commessaggio, Sabbioneta, Pomponesco, Dosolo, S.Martino dall'Argine): n. 2 officine meccaniche, n.2 officine da elettrauto, n.2 gommisti
- f) COMPARTO DI SUZZARA (Comuni di Motteggiana, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, S.Benedetto Po, Quistello, S.Giacomo delle Segnate, Schivenoglia, Quingentole) n. 2 officine meccaniche, n.2 officine da elettrauto, n.2 gommisti
- g) COMPARTO DI REVERE (Comuni di Villa Poma, Poggio Rusco, Magnacavallo, Pieve di Coriano, Carbonara di Po, Sermide, Felonica, Borgofranco sul Po, Ostiglia, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta, S.Giovanni del Dosso) n. 2 officine meccaniche, n.2 officine da elettrauto, n.2 gommisti

La distanza tra i centri di assistenza convenzionati, situati nello stesso ambito territoriale, non deve essere superiore a 20 Km.

I centri di assistenza convenzionati garantiscono la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

I centri di assistenza convenzionati dovranno possedere i seguenti requisiti:

- attrezzature consone ad eseguire interventi su automezzi di ultima generazione;
- attrezzature idonee al controllo dei gas di scarico;

Entro la data indicata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva la ditta aggiudicataria comunicherà per iscritto al Servizio Autoparco della Provincia di Mantova, distintamente per ciascuno degli ambiti territoriali sopra indicati, l'elenco dei centri di assistenza convenzionati, corredato di copia della convenzione stipulata. L'elenco dovrà corrispondere al numero totale di centri di assistenza indicato in sede di gara.

L'elenco dovrà riportare dettagliatamente per ciascun centro di assistenza:

- la denominazione o ragione sociale
- l'indirizzo
- il nome del referente e il numero di telefono di reperibilità, fax ed eventuale indirizzo e-mail;
- il tipo di assistenza prestata (meccanico, elettrauto, gommista).

La mancata comunicazione dei centri di assistenza convenzionati nei termini prescritti o la mancata rispondenza tra quanto dichiarato in sede di gara e gli elenchi presentati con la suddetta comunicazione, comporteranno la revoca dell'aggiudicazione e l'affidamento del servizio alla ditta concorrente seconda classificata.

La ditta aggiudicataria deve garantire, per tutta la durata del contratto, il mantenimento dello stesso numero di centri di assistenza convenzionati, dichiarato in sede di gara, per gli stessi ambiti territoriali.

Qualora alcuni centri di assistenza non intendano più collaborare con la ditta aggiudicataria, la stessa procederà all'attivazione di nuove convenzioni nello stesso ambito territoriale entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del centro di assistenza o a seguito di segnalazione della Provincia di Mantova.

Qualora il servizio prestato da alcuni centri di assistenza convenzionati non sia ritenuto adeguato, la Provincia di Mantova potrà richiedere alla ditta aggiudicataria l'attivazione di nuove convenzioni nello stesso ambito territoriale.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, con congruo anticipo, l'eventuale chiusura per ferie o altro giustificato motivo del centro di assistenza convenzionato e dovrà adottare le misure organizzative necessarie per garantire il servizio.

#### Servizio di assistenza telefonica e referente aziendale

Per tutta la durata del contratto la ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione della Provincia di Mantova un apposito servizio di assistenza telefonica, per la ricezione e gestione di richieste inerenti il contratto. Tale servizio dovrà essere disponibile dalle ore 8.30 alle ore 18.00 di tutti i giorni dell'anno, esclusi domenica e festivi e sarà dedicato principalmente a fornire informazioni in merito a:

- centri di assistenza convenzionati;

- fatturazione;
- aggiornamento schede tecniche dei veicoli gestiti;
- problematiche varie connesse all'esecuzione dell'appalto.

Entro la data indicata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del referente della ditta che seguirà la Provincia di Mantova per tutte le problematiche inerenti la gestione del contratto.

Parimenti la Provincia di Mantova individuerà al proprio interno uno o più referenti cui la ditta appaltatrice potrà rivolgersi per qualsiasi informazione o chiarimento.

#### Esecuzione e garanzia degli interventi.

L'aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte della stazione appaltante.

Ogni prestazione potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo. Qualora le predette operazioni risultassero in tutto o in parte non conformi all'ordine, la Provincia potrà imporre, senza ulteriore onere, l'effettuazione delle prestazioni richieste.

La Provincia si riserva di denunciare, ai sensi dell'art.1495 C.C., i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento dell'automezzo da parte dell'Ente appaltante.

La ditta potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dal Servizio Autoparco della Provincia. Qualora al termine dell'istruttoria dovessero continuare a permanere i vizi rilevati, la ditta dovrà provvedere entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

#### Garanzie per i ricambi

I pezzi di ricambio montati sui mezzi provinciali si intendono garantiti per due anni dalla data del montaggio.

#### Altri oneri a carico della ditta aggiudicataria

In occasione di interventi di manutenzione non rientranti nell'appalto, la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, entro 15 giorni dalla richiesta della stazione appaltante, a propria cura e spese, i prezzi ufficiali e i tempi ufficiali delle case costruttrici a giustificazione dei preventivi di spesa prodotti.

### **Art. 6 - RESPONSABILITA'**

La ditta aggiudicataria è responsabile per:

- danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
- utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti;
- ritardi nella presa in carico e riconsegna degli automezzi.

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al committente ed a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione del contratto.

### **Art.7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La fatturazione deve essere mensile posticipata e deve comprendere i canoni da corrispondere per ciascuno dei veicoli oggetto dell'appalto.

In allegato alla fattura dovrà essere prodotto, per ciascun automezzo gestito, un rapporto riportante:

- i riferimenti all'automezzo (numero di targa, modello, numero di chilometri percorsi)
- gli interventi eseguiti, specificando la data dell'intervento, il dettaglio dei ricambi sostituiti, i materiali di consumo, le ore di manodopera impiegate.

Per le prestazioni eseguite dai centri di assistenza convenzionati, ma non incluse nel servizio oggetto del presente appalto, dovranno essere emesse **specifiche fatture** riportanti, per ciascun automezzo:

- il corrispettivo dovuto per ciascun intervento e il relativo preventivo autorizzato;
- la descrizione degli interventi eseguiti;
- i ricambi sostituiti, i materiali di consumo, le ore di manodopera impiegate.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo mandati diretti intestati all'impresa appaltatrice entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa, come risultante dal Protocollo Generale della Provincia di Mantova. L'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti relativa al mese in cui si è svolto il servizio.

L'appaltatore si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente, non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione.

#### Tracciabilità dei pagamenti

- In applicazione della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (**CIG 2614410760**).
- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'appaltatore sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
- La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'appaltatore è tenuto ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sufornitura, nolo, ecc...) al momento della ricezione della relativa comunicazione da parte della stazione appaltante, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
- Al fine di mettere la stazioni appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle caluse contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà

titolo per la risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

### **Art. 8 ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO**

Il prezzo di aggiudicazione, come risultante dalla gara, sarà sottoposto a revisione periodica, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i..

Qualora non venissero determinati, a cura dell'Osservatorio dei contratti pubblici, i costi standardizzati di cui all'art. 7, comma 4, lett.c) e comma 5, si procederà, su richiesta della ditta appaltatrice, a decorrere dal 2° anno di servizio, alla revisione del prezzo offerto, rivalutando lo stesso in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Resta inteso che, qualora nel corso del contratto intervenissero disposizioni di legge modificative o integrative di detta normativa, la Provincia darà corso al conseguente adeguamento.

### **Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la Provincia dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art.113, c.1) del del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'Appaltatore avrà consegnato all'istituto garante documento attestante l'avvenuta esecuzione, in originale o copia autentica.

Nei casi di mancato o inesatto adempimento da parte dell'appaltatore, l'Ente Appaltante ha facoltà di chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l'importo della cauzione definitiva è ridotto al 50% per l'Appaltatore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

**NB:**

La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva (opportunamente integrata con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ.) nonché la copertura assicurativa, deve essere conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione sarà svincolata, una volta concluse tutte le operazioni di fornitura e collaudo, su richiesta dell'appaltatore.

La cauzione dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato.

## **Art. 10 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE**

La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

La ditta aggiudicataria verificherà il rispetto dei suddetti obblighi con riferimento ai centri di assistenza convenzionati.

## **Art.11 - PENALITA'**

### *Interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo*

Per ogni giorno naturale e continuo di ritardo nell'accettazione degli automezzi provinciali presso i centri di assistenza convenzionati e di evasione degli ordinativi di manutenzione o riparazione, rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato, sarà applicata alla ditta appaltatrice una penale pari al 50% del canone mensile previsto per il veicolo oggetto della manutenzione o riparazione.

### *Mancato o ritardato recupero dei veicoli in avaria*

Il mancato recupero dei mezzi in avaria comporterà l'applicazione di una penale pari al canone mensile previsto per il veicolo oggetto del recupero.

Il recupero dei mezzi in avaria avvenuto in ritardo, rispetto alle condizioni previste dal presente capitolato comporterà l'applicazione di una penale pari al 50% del canone mensile previsto per il veicolo oggetto del recupero.

### *Mancata produzione o mancato aggiornamento delle schede tecniche*

La mancata tenuta delle schede tecniche dei veicoli o il mancato aggiornamento delle stesse comporteranno l'applicazione di una penale pari al 2% del canone mensile complessivo, sino ad un massimo di 15 giorni, decorsi i quali si applicherà la penale prevista alla voce del presente articolo "*Interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo*".

### *Rifiuto di prestazione dei servizi da parte di Centri di assistenza convenzionati*

Qualora il centro di assistenza convenzionato, una volta contattato, rifiuti di prestare il servizio di manutenzione o di riparazione, oggetto del presente contratto, l'Amministrazione provvederà ad applicare alla ditta aggiudicataria una penale pari ad € 200,00 al giorno, fino a quando la stessa ditta aggiudicataria non sostituirà il suddetto centro di assistenza con uno nuovo ubicato nella stessa zona.

### *Interventi manutentivi non risolutivi*

Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non risolutivi o difformi rispetto alle richieste presentate dalla stazione appaltante, la Provincia si riserva la possibilità di far eseguire il servizio presso altri centri di assistenza a spese della ditta aggiudicataria.

### *Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici*

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici, la Provincia si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici a spese della ditta aggiudicataria.

### *Ritardo nella fornitura di prezzi e tempi ufficiali delle case costruttrici, in occasione di interventi di manutenzione non rientranti nell'appalto*

Il ritardo nella fornitura di prezzi e tempi ufficiali delle case costruttrici, in occasione di interventi di manutenzione non rientranti nell'appalto, a seguito di richiesta della stazione appaltante, comporterà l'applicazione di una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un

massimo di 15 giorni decorsi i quali si applicherà la penale prevista alla voce del presente articolo "Interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo".

**N.B.**

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato. Di conseguenza le predette penali verranno applicate sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Contestualmente all'applicazione delle penali la Provincia di Mantova ha altresì la facoltà di acquisire il servizio presso altro fornitore, addebitando la maggiore spesa alla ditta inadempiente.

**Art. 12 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA  
ESPRESSA-**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

- segnalazione di cinque interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo nel mese, che hanno determinato il mancato utilizzo dei mezzi;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali.

Clausola risolutiva espressa - L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:

- mancato recupero dell'automezzo in avaria per più di due volte in un mese;
- ripetuti interventi manutentivi non risolutivi;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza il rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L. 13.02.2010, n.136.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del contratto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

**Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

E' vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 51 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.

I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione.

**Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

### **Art. 15- FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE**

Il foro di Mantova è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del contratto.

Il responsabile del procedimento

Dr.ssa Tiziana Cruciato

Il Dirigente del Settore

(d.ssa Gloria Vanz)